

REGOLAMENTO INTERNO

PER GLI ASSOCIATI

ARTICOLO 1 - SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il seguente Regolamento contiene le norme attuative per la vita sociale dell'Associazione Utenti Servizi Pubblici. Esso discende dallo Statuto che rimane il riferimento normativo fondamentale e lo integra. Suo scopo è regolare i rapporti tra associazione, associati e associandi.

ARTICOLO 2 - AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

L'ammissione ad associato prescinde da qualsiasi pregiudizio di sesso, nazionalità, confessione religiosa o ideologia politica.

La qualità di associato non è trasmissibile, nè per atto tra vivi, nè *mortis causa*.

ARTICOLO 3 - DOMANDA DI AMMISSIONE

Per iscriversi all'Associazione è necessario palesarne l'intenzione caricando la domanda attraverso il sito internet o inviando una mail all'indirizzo di posta elettronica o all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Associazione.

ARTICOLO 4 - DECISIONE SULLA RICHIESTA DI AMMISSIONE

Sulla domanda di ammissione ad associato decide inappellabilmente il Consiglio Direttivo, sentito il parere del Presidente dell'Associazione, previo accertamento della sussistenza dei presupposti.

In caso di non accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo comunicherà per iscritto la decisione con i motivi del rifiuto.

ARTICOLO 5 - REGISTRAZIONE DEI DATI

I dati personali degli Associati verranno registrati direttamente nel relativo Libro, nel rispetto della normativa sulla conservazione dei dati.

ARTICOLO 6 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

L'Associato ha diritto di partecipare a tutti gli eventi promossi dall'Associazione, nel rispetto delle modalità stabilite dal referente della singola iniziativa, di proporre al Consiglio Direttivo progetti e/o iniziative compatibili con le finalità descritte nello Statuto dell'Associazione al fine essere discusse ed eventualmente approvate e messe in atto, di fare uso dei servizi e delle attrezzature dell'Associazione, nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo. L'Associato, in tal caso, è responsabile direttamente per ogni danno recato a cose o persone inerenti l'Associazione e al locale ove hanno luogo le iniziative promosse dall'Associazione.

La quota di iscrizione all'Associazione è fissata dal Consiglio Direttivo nella somma di euro 50,00 annui da versare entro il 10 gennaio dell'anno di riferimento. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di rivedere annualmente l'importo, se ritenuto necessario.

Nel caso in cui l'associato partecipi attivamente a una o più attività dell'Associazione potrà essere tenuto a versare una quota ulteriore a scopo di copertura assicurativa secondo le disposizioni del Comitato Direttivo.

ARTICOLO 7 - PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

L'Associato che violi i doveri posti dallo Statuto e/o dal Regolamento può essere sottoposto a procedimento sanzionatorio dal Consiglio Direttivo.

I provvedimenti sanzionatori sono:

- ammonimento;
- richiamo scritto;
- sospensione da otto a trenta giorni;
- cancellazione per morosità;
- esclusione.

L'ammonimento e il richiamo scritto conseguono a trasgressione lieve.

La sospensione va applicata, da un minimo di otto giorni ad un massimo di trenta giorni, all'associato che crei turbamento all'attività associativa senza impedire o pregiudicare gravemente la realizzazione dei fini sociali.

L'esclusione non può essere deliberata che per gravi motivi. Si configurano i gravi motivi quando si accerti che l'associato con il proprio comportamento pregiudichi gravemente l'attività sociale o l'integrità morale dell'Associazione; quando nei suoi confronti venga pronunciata sentenza di condanna per reati contrari o incompatibili con le finalità dell'associazione; quando venga dichiarato interdetto o inabilitato o in caso di interdizione legale, anche temporanea; quando compia atti che contrastino o turbino gravemente l'attività dell'associazione o che creino pregiudizio per il conseguimento degli scopi associativi, e ciò anche con atti non direttamente rivolti verso l'Associazione; quando sia assente ingiustificato per più di tre volte consecutive alle assemblee; quando venga accertato dal Consiglio Direttivo la violazione dell'obbligo di pagamento del contributo associativo ove l'Associato non versi la quota per il rinnovo associativo entro il termine di trenta giorni dalla scadenza prevista del termine fissato - ovvero il 19 febbraio di ogni anno - senza giustificato motivo, ferma l'impossibilità dell'associato moroso a partecipare alla vita associativa fino alla regolarizzazione della iscrizione; quando, vi sia ritardo o inadempimento rispetto a obblighi risarcitori per danneggiamento o distruzione di strumenti o locali nella disponibilità dell'Associazione.

Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei due terzi, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre trenta giorni dalla data della deliberazione all'indirizzo indicato all'atto della iscrizione. Contro di esso l'associato escluso può proporre reclamo all'Assemblea mediante un'apposita istanza inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. L'Assemblea che decide sull'istanza deve svolgersi entro novanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. Al reclamante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del

reclamo l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso ma può comunque partecipare alle riunioni assembleari senza diritto di voto.

L'Assemblea delibera con la maggioranza dei due terzi.

Le delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea verranno annotate nei libri sociali.

Il provvedimento di espulsione comporta l'impossibilità di rivestire cariche sociali per i successivi tre anni dalla decisione, che verrà notificata a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato all'atto della iscrizione.

Contro la decisione di esclusione, l'Associato potrà ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la delibera.

La proposizione del ricorso non sospende gli effetti della delibera impugnata.

Gli associati che siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione per morosità non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto, sul patrimonio dell'associazione.

ARTICOLO 8 - RECESSO DELL'ASSOCIATO

Ogni associato può decidere in ogni momento di non fare più parte dell'Associazione.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto, tramite posta elettronica certificata, al Comitato Direttivo nella persona del Presidente, all'indirizzo di posta elettronica certificata e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno.

Gli associati che recedono non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto, sul patrimonio dell'associazione.

ARTICOLO 9 - TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI DEGLI ASSOCIATI

Il Libro degli Associati viene conservato presso la sede dell'Associazione nel rispetto delle vigenti normative in tema di trattamento dei dati personali e della riservatezza. Il titolare del trattamento è il Presidente del Comitato Direttivo e Responsabile del Trattamento è il Consigliere Tesoriere per le finalità connesse a tale incarico.

I dati personali saranno conservati e trattati esclusivamente per uso interno e non verranno forniti a terzi, salvo richieste da parte dell'Autorità Giudiziaria.

ARTICOLO 10 - PUBBLICAZIONE E ARCHIVIAZIONE

Il presente Regolamento, una volta approvato, verrà pubblicato sul sito ufficiale dell'Associazione e verrà conservato - in formato cartaceo - presso la sede dell'Associazione, consultabile anche digitalmente.